

In termini conclusivi, le risultanze della consulenza tecnica richiamata, associate alla documentazione di servizio versate in atti, forniscono un concordante quadro probatorio (seppur parzialmente fondato su ragionevoli presunzioni di carattere logico e tecnico) sufficienti a fondare parzialmente le pretese attoree. Va, quindi, riconosciuto il diritto del ricorrente ai benefici previsti dalla Legge 257/1992 e, per l'effetto, va condannato l'INPS alla ricostruzione della sua posizione previdenziale, rivalutando per il coefficiente 1,25 i contributi relativi al periodo lavorativo compreso tra il 16.8.2000 ed il 31.05.2018. Il ricorso, va, dunque parzialmente accolto, con le statuizioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Come in epigrafe.

Così deciso in Palermo il 24.05.2022

Il Giudice